

Repertorio n. 45967

Raccolta n.20379

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' CON UNICO SOCIO "VALOREIMMOBILIARE S.R.L." CON SEDE IN PESARO (PU)



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

ventotto luglio duemiladiciassette

28.7.2017

alle ore dodici e quaranta

In Pesaro, nel mio Studio in via Guidi n. 15, davanti a me dr CESARE LICINI Notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, è presente l'Avv. BACCHESCHI FABIO nato a Pesaro (PU) il 21 agosto 1967 residente a Pesaro (PU) via G. Vanzolini n. 4, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante statutario della società con unico socio "VALOREIMMOBILIARE S.R.L." con sede in Pesaro viale Gramsci n. 4, capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), numero di iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino e codice fiscale 02464720412.

Il comparente, della cui personale identità io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea della suddetta società "VALOREIMMOBILIARE S.R.L.", al che aderendo, io Notaio faccio constare quanto segue:

assume la Presidenza dell'Assemblea l'Avv. Baccheschi Fabio nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata e dichiara che questa assemblea é stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore 12,30 mediante lettera raccomandata inviata per posta elettronica a tutti gli aventi diritto in data 20 luglio 2017 per discutere il seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

1. Modificazioni statutarie a seguito recepimento del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e alla luce delle disposizioni integrative e correttive apportate dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, pubblicato in G.U. il 26 giugno 2017, recante la nuova disciplina delle società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni; adozioni del nuovo testo di statuto sociale aggiornato;

2. Varie ed eventuali.

PARTE ORDINARIA:

1. Dimissioni del Consiglio di Amministrazione a seguito scadenza mandato e nomina di un Amministratore Unico;

2. Determinazione del compenso su base annua da corrispondere all'Amministratore Unico per la durata del suo mandato;

3. varie ed eventuali

e che sono presenti:

- l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale "PROVINCIA DI PESARO E URBINO" in persona del Presidente Dott. Tagliolini Daniele

- l'organo amministrativo in persona dei Consiglieri di Am-

Registrato a Pesaro
il 01 agosto 2017
al n. 3585 serie 1T

Depositato nel Registro
Imprese
di PESARO E URBINO
il 02/08/2017
n. 23269/2017
per euro 90,00

ministrazione signori:

- Baccheschi Fabio -Presidente
- Omiccioli Patrizia -Consigliere
- Fazi Enzo -Consigliere;

- il Sindaco Unico nella persona del Dr. Ghironzi Luca

onde questa Assemblea è regolarmente costituita in conformità dello statuto sociale, per discutere il suddetto ordine del giorno.

Nessuno dei presenti si oppone.

I.

Sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente espone il progetto di riorganizzazione aziendale reso necessario dal recepimento del Testo Unico sulle società a controllo pubblico di cui al D.lgs n. 175 del 2016, già autorizzato dal socio Provincia di Pesaro e Urbino.

Fa presente all'uopo che in tale prospettiva occorre che la società faccia proprie le modifiche dello statuto sociale finalizzate all'adozione delle prescrizioni di cui al D.lgs 175 del 2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.100 del 16 giugno 2017 ("TUSP" - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Pertanto lo statuto di cui si propone l'adozione contiene gli adattamenti al D.lgs 175 del 2016 ("TUSP" - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.100 del 16 giugno 2017. Il Presidente prosegue esponendo che gli elementi caratterizzanti l'adeguamento dello statuto al D.lgs 175 del 2016 ("TUSP" - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sono stati già resi noti per maggior chiarezza al socio e agli organi sociali e sono già stati condivisi, in un testo a doppia colonna che contiene da un lato lo statuto oggi vigente e dall'altro le corrispondenti puntuali modifiche, della cui redazione è stata loro fornita copia in precedenza e che in copia si allega ora sotto la lettera A), previo esonero dalla lettura datomi dal comparente.

Il Presidente chiede quindi se alcuno dei presenti desideri ottenere precisazioni e chiarimenti circa il testo nel progetto che essi hanno in precedenza ricevuto e più in generale circa i caratteri e la portata della riforma.

Nessuno chiedendo la parola invita l'Assemblea a prendere gli opportuni provvedimenti.

L'assemblea all'unanimità, preso atto di quanto esposto dal Presidente e della regolarità della procedura, con voto palese espresso oralmente delibera l'adozione del nuovo statuto di "VALOREIMMOBILIARE S.R.L." corrispondente al testo contenuto nella colonna di destra della redazione già distribuita in precedenza ai soci, che si allega al presente atto sotto la lettera B), previo esonero dalla lettura datomi dal comparente.

II.

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente preliminarmente chiede all'assemblea se alcuno dei presenti abbia ad opporsi ad una trattazione unitaria degli stessi essendo il secondo consequenziale al primo.

Nessuno opponendosi espone all'assemblea che in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 175 del 2016 ("TUSP" - testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.100 del 16 giugno 2017, e quale recepito dalle modifiche statutarie testé deliberate, l'amministrazione della società deve di norma essere affidata ad un organo monocratico.

Ciò impone l'abbandono dell'organo Collegiale attualmente in essere e la nomina di un Amministratore Unico.

Fa all'uopo presente che i Consiglieri di Amministrazione attualmente in carica hanno già rassegnato le proprie dimissioni e propone che l'assemblea adotti la formula amministrativa monocratica e propone per la carica il nome del Dr. GENNARI FRANCESCO nato a Pesaro (PU) il 21 agosto 1948 residente a Pesaro (PU) via Cialdini n. 23 c.f. GNN FNC 48M21 G479Z;

invita quindi l'assemblea a prendere gli opportuni provvedimenti.

L'assemblea all'unanimità, con voto palese espresso oralmente, ringraziato il Consiglio di amministrazione dimissionario per l'opera prestata a favore della società, decide di adottare il modulo monocratico e accogliendo la proposta presidenziale nomina all'ufficio di Amministratore Unico il dr. GENNARI FRANCESCO nato a Pesaro (PU) il 21 agosto 1948 residente a Pesaro (PU) via Cialdini n. 23 c.f. GNN FNC 48M21 G479Z

sopra generalizzato che resterà in carica per tre esercizi consecutivi e decadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, determinando per esso un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 18.000,00 diciottomila oltre IVA, stabilendo che i poteri ad esso conferiti per quanto riguarda il perfezionamento delle alienazioni degli immobili facenti parte del patrimonio sociale, l'amministratore unico ha facoltà di procedere autonomamente qualora il valore di aggiudicazione si pari o superiore a quello fissato dalle perizie di stima più recenti della società (anni 2015-2016); qualora in sede di gara, ovvero i prezzi proposti in via definitiva in fase di trattativa privata, siano inferiori a tale stima, l'amministratore unico sarà tenuto a richiedere preventiva autorizzazione al socio che dovrà essere rilasciata mediante formale comunicazione a mezzo PEC o racc. a/r dal legale rappresentante pr-tempore ovvero dal suo delegato.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore tredici.

La parte prende atto che il notaio rogante è il titolare del trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) pertinenti questo atto e la sua documentazione probatoria, autorizzato in forza del provvedimento n. 4/2013 (13A10498) emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia, in tre pagine di un foglio, da me letto al comparente che lo dichiara conforme alla propria volontà e lo sottoscrive alle ore tredici

FIRMATO FABIO BACCHESCHI
CESARE LICINI NOTAIO

<p>Art. 17) SCIOGLIMENTO</p> <p>1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non socio, indicandone i poteri e il compenso.</p> <p>Art. 18) Informativa</p> <p>Devono essere inviati al socio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione (se dovuta), così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci; - Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci. <p>Il Legale Rappresentante è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società, compresi i verbali delle riunioni dell'Organo Amministrativo.</p> <p>Art. 19) Rinvio</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.</p>	<p>4. A chiusura dell'esercizio sociale viene predisposta annualmente una Relazione sul governo societario, da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.</p> <p>Art. 17) SCIOGLIMENTO</p> <p>1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.</p> <p>2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non socio, indicandone i poteri e il compenso.</p> <p>Art. 18) Informativa</p> <p>Devono essere inviati al socio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione (se dovuta), così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci; - Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci. <p>Il Legale Rappresentante è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.</p> <p>Art. 19) Trasparenza</p> <p>La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.</p> <p>Art. 20 Rinvio</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.</p>
--	--

STATUTO VIGENTE	BOZZA NUOVO STATUTO TESTO INTEGRATO/MODIFICATO
<p>Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata: "Valoreimmobiliare srl"</p> <p>Art. 2) OGGETTO</p> <p>1. La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti.</p> <p>2. In conformità alle disposizioni della predetta legge, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa legge e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.</p> <p>3. Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 84 legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare relativamente all'attività di detenzione, gestione diretta e manutenzione dei cespiti oggetto di cartolarizzazione; la società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.</p>	<p>Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata: "Valoreimmobiliare srl"</p> <p>Art. 2) OGGETTO</p> <p>1. La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti.</p> <p>2. In conformità alle disposizioni della predetta legge, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa legge e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.</p> <p>3. Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 84 legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare relativamente all'attività di detenzione, gestione diretta e manutenzione dei cespiti oggetto di cartolarizzazione; la società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.</p> <p>4. L'oggetto sociale, come sopra meglio individuato, risulta pienamente conforme a quanto disposto dall'art. 4, c. 3 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 ad oggetto "Testo Unico di Società a partecipazione pubblica", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n 16/06/2017 n. 100.</p>
<p>Art. 3) SEDE SOCIALE</p> <p>1. La società ha sede nel Comune di Pesaro (Pu).</p> <p>2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere</p>	<p>Art. 3) SEDE SOCIALE</p> <p>1. La società ha sede nel Comune di Pesaro (Pu).</p> <p>2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere</p>

ovunque uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).

3. Il domicilio del socio, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel registro delle imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 4) DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. Il capitale può essere aumentato, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura.
2. L'organo amministrativo è tenuto ai depositi, per l'iscrizione nel registro delle imprese, delle dichiarazioni di cui all'art. 2470, co. 4, 5 e 7, cod. civ.
3. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, deve essere mantenuto integralmente dalla Provincia stessa. I conferimenti possono essere effettuati sia in danaro sia in natura.
4. All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in misura non superiore a cinque volte l'ammontare del capitale sociale inizialmente sottoscritto.
5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, co. 2. cod. civ.
6. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o dell'amministratore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione del socio ai sensi dell'art. 2465, co. 2).

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO UNICO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 C.C., comma 2, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Amministratore unico, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

ovunque uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).

3. Il domicilio del socio, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel registro delle imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 4) DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. Il capitale può essere aumentato, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura.
2. L'organo amministrativo è tenuto ai depositi, per l'iscrizione nel registro delle imprese, delle dichiarazioni di cui all'art. 2470, co. 4, 5 e 7, cod. civ.
3. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, deve essere mantenuto integralmente dalla Provincia stessa. I conferimenti possono essere effettuati sia in danaro sia in natura.
4. All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in misura non superiore a cinque volte l'ammontare del capitale sociale inizialmente sottoscritto.
5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, co. 2. cod. civ.
6. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o dell'amministratore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione del socio ai sensi dell'art. 2465, co. 2).

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO UNICO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 C.C., comma 2, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Organo di amministrazione, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

legge imponga la nomina di un organo collegiale (Collegio Sindacale). La composizione dell'eventuale Collegio Sindacale sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato e sarà composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio. Nei casi di nomina dell'organo di controllo sia monocratico sia collegiale, tutti i sindaci o revisori devono essere revisori legali, iscritti nel registro istituito presso il Ministero competente.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
4. I soci affidano all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti (Sindaco Unico e Revisore Unico), salvo che la legge imponga la nomina di un Revisore esterno. Nel caso di nomina per legge di un revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso affidata.
5. All'organo di controllo ed al Revisore Legale si applicano, per quanto sopra non previsto, le disposizioni del codice civile in materia.

Art. 16) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2011; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dal socio con decisione adottata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in qualsiasi altro modo, purché per iscritto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

4. L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale in forma collegiale, ovvero l'organo di controllo monocratico (Sindaco Unico) e il Revisore Unico, ne determina il compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio.
5. Di norma all'Organo di controllo viene affidata, qualora la vigente normativa lo consenta, anche la funzione di revisione legale dei conti (Sindaco Unico e Revisore Unico).
6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
7. L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere riconfermato.

Art. 16) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2011; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dal socio con decisione adottata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in qualsiasi altro modo, purché per iscritto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

- 12) E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo scioglimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
- 13) E' altresì fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 13) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 1) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo eventuali limitazioni di tali poteri definite in sede di nomina.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.
- 3) Nell'eventualità di deleghe conferite ad un solo Amministratore, ovvero nel caso di nomina di un Amministratore Unico, entrambi sono tenuti a riferire agli organi di controllo ed al socio unico, con periodicità bimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, mediante relazione scritta e presenziando ad eventuale riunione in caso di operazioni di particolare rilevanza.

Art. 14) RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15) ORGANO DI CONTROLLO

- 1 L'Assemblea deve nominare un organo di controllo, a scelta tra un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, un collegio sindacale monocratico (Sindaco Unico) e un Revisore Unico, eletto tra i soggetti aventi i requisiti di legge, preferendo ove possibile di norma la nomina di un organo monocratico.
- 2 La composizione del Collegio Sindacale, qualora non monocratico, sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.
- 3 Il Presidente dell'eventuale Collegio Sindacale è

Art. 13) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate al socio dall'art. 9, co. 1 e 2, del presente statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 14) RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1 La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15) ORGANO DI CONTROLLO

- 1. L'Assemblea dei soci può nominare un organo di controllo o un Revisore legale dei conti. Nei casi previsti dall'art. 2477, la nomina dell'organo di controllo e del revisore è obbligatoria. L'Assemblea dei soci determina il compenso dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti per l'intero periodo di durata dell'incarico. L'organo di controllo e il Revisore Legale dei conti restano in carica per tre esercizi e l'incarico scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito. Il sindaco unico e il revisore sono eleggibili.
- 2. L'organo di controllo nominato dall'Assemblea dei Soci deve essere monocratico (Sindaco Unico), salvo che la

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. È vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del legale rappresentante, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO - COMPETENZE E MODALITÀ

- 1. Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:
 - a. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
 - b. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - c. la modificazione dell'atto costitutivo;
 - d. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - e. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;
 - f. lo scioglimento anticipato della società;
 - g. La definizione delle scelte strategiche ed operative, l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
 - h. La definizione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
 - i. Le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
 - j. Le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - k. L'assunzione di mutui;
 - l. La vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- 2. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo e salvo esplicita richiesta dell'organo amministrativo, le decisioni del socio sono normalmente adottate mediante consenso espresso per iscritto.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. È vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del legale rappresentante, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO - COMPETENZE E MODALITÀ

- 1. Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:
 - a. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
 - b. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - c. la modificazione dell'atto costitutivo;
 - d. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - e. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;
 - f. lo scioglimento anticipato della società;
 - g. la definizione delle scelte strategiche ed operative, l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
 - h. la definizione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
 - i. le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
 - j. le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - k. l'assunzione di mutui;
 - l. la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
- 2. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo e salvo esplicita richiesta dell'organo amministrativo, le decisioni del socio sono normalmente adottate mediante consenso espresso per iscritto.

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f) g) h) e i) e quando lo impone la legge e lo richiede l'organo amministrativo, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nell'ambito del comune della sede sociale;

3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se a essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'organo amministrativo è presente o informato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'organo amministrativo, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.

5. Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata al socio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'organo amministrativo. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. Il socio ha otto giorni dal ricevimento per far pervenire la

ASSEMBLEARE

1. Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9, co. 1, lett. a), b), c), d), e), f) g) h) e i) e quando lo impone la legge e lo richiede l'organo amministrativo, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nell'ambito del comune della sede sociale;

3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se a essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'organo amministrativo è presente o informato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'organo amministrativo, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiara di essere informato della riunione.

5. La partecipazione del Socio – Provincia di Pesaro e Urbino è esercitata dal Presidente, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Ente.

Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata al socio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'organo amministrativo. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. Il socio ha otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il

risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti;

2. La nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti compete al socio ai sensi dell'art. 2479 C.C.; la composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo da garantire che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

3. Non possono essere nominati Amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.

4. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti dura in carica per il periodo di tempo determinato all'atto della nomina.

5. All'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

6. L'Assemblea può inoltre assegnare all'Amministratore unico o al Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti un'indennità annuale in misura fissa, se e come prevista dalla normativa delle società partecipate dagli enti locali.

7. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti è revocabile dall'assemblea in qualunque momento. L'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

8. A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti senza indugio.

9. Si applica all'Amministratore Unico od ai componenti il Consiglio di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

10. Devono essere autorizzate da una decisione del socio le operazioni in cui l'Amministratore Unico o i componenti il Consiglio di Amministrazione siano in conflitto di interessi con la società.

diniego.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

1) La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che di norma è rappresentato da un Amministratore Unico. L'assemblea dei soci, con delibera motivata, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

2) Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

3) Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'organo di Amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

4) E' esclusa la carica di VicePresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

5) L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

6) L'Assemblea che nomina l'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso annuo lordo onnicomprensivo, fissato per l'intera durata dell'ufficio. Parimenti l'assemblea determina il compenso annuo lordo onnicomprensivo, fissato per l'intero periodo di durata dell'incarico, per gli eventuali membri del Consiglio di Amministrazione.

Resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni previste attualmente dall'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016.

7) Gli amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti dell'Amministrazione pubblica controllante o vigilante.

8) L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento. L'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

9) L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

10) La cessazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

11) Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione diverso

STATUTO

Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE

1. Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. e dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 è costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata: "VALOREIMMOBILIARE S.R.L."

Art. 2) OGGETTO

1. La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare del socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, ai sensi dell'articolo 84 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate, mediante l'assunzione di finanziamenti.

2. In conformità alle disposizioni della predetta legge, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei concedenti i finanziamenti di ciascuna operazione di cartolarizzazione, individuati ai sensi della stessa legge e delle altre disposizioni ivi richiamate, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito della medesima operazione di cartolarizzazione dalla società nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai concedenti i finanziamenti da essa reperiti.

3. Nei limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 84 legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché dalle disposizioni ivi richiamate, la società può compiere le operazioni accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie al conseguimento del proprio oggetto sociale, in particolare relativamente all'attività di detenzione, gestione diretta e manutenzione dei cessiti oggetto di cartolarizzazione; la società può incaricare soggetti terzi per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento, può compiere ogni operazione di cessione, vendita o trasferimento, anche a titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione, nonché operazioni di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.

4. L'oggetto sociale, come sopra meglio individuato, risulta pienamente conforme a quanto disposto dall'art. 4, c. 3 del D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 ad oggetto "Testo Unico di Società a partecipazione pubblica", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 16/06/2017 n. 100.

Art. 3) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede nel Comune di Pesaro (PU).
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque uffici, agenzie, rappresentanze e punti vendita che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2463, co. 2, n. 2).
3. Il domicilio del socio, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel registro delle imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art. 4) DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/00), diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. Il capitale può essere aumentato, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura.
2. L'organo amministrativo è tenuto ai depositi, per l'iscrizione nel registro delle imprese, delle dichiarazioni di cui all'art. 2470, co. 4, 5 e 7, cod. civ.
3. Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Provincia di Pesaro e Urbino, deve essere mantenuto integralmente dalla Provincia stessa. I conferimenti possono essere effettuati sia in danaro sia in natura.
4. All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, in misura non superiore a cinque volte l'ammontare del capitale sociale inizialmente sottoscritto.
5. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis, co. 2. cod. civ.
6. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti del socio fondatore, o dell'amministratore, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione del socio ai sensi dell'art. 2465, co. 2).

Art. 6) FINANZIAMENTI DEL SOCIO UNICO

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale a favore della società si considerano infruttiferi.
2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483 C.C., comma 2, unicamente da investitori professionali. La decisione spetta all'Organo di amministrazione, nei limiti di una volta il patrimonio netto e al socio se è richiesta una misura superiore.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. È vietato al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati, salvo il diritto di recesso a norma di legge.

Art. 8) SOGGEZIONE AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E CONTROLLO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura del legale rappresentante, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo C.C.

Art. 9) DECISIONI DEL SOCIO UNICO - COMPETENZE E MODALITÀ

1. Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

- a. le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;
 - b. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - c. la modificazione dell'atto costitutivo;
 - d. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - e. la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2482-bis;
 - f. lo scioglimento anticipato della società;
 - g. la definizione delle scelte strategiche ed operative, l'approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
 - h. la definizione dei regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attività sociali;
 - i. le decisioni inerenti a partecipazioni della società ad enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
 - j. le prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
 - k. l'assunzione di mutui;
 - l. la vendita dell'azienda o di un ramo d'azienda;
2. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo e salvo esplicita richiesta dell'organo amministrativo, le decisioni del socio sono normalmente adottate mediante consenso espresso per iscritto.

Art. 10) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

1. Nel caso di decisioni che abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente articolo 9, co. 1, lett. a), b), c),

d), e), f) g) h) e i) e quando lo impone la legge e lo richiede l'organo amministrativo, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nell'ambito del comune della sede sociale;

3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al socio, all'amministratore e ai sindaci, se nominati; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se a essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'organo amministrativo è presente o informato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'organo amministrativo, qualora non partecipi personalmente all'assemblea, dovrà rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarare di essere informato della riunione.

5. La partecipazione del Socio - Provincia di Pesaro e Urbino è esercitata dal Presidente, in qualità di legale rappresentante pro-tempore dell'Ente.

Il socio può farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e il risultato delle decisioni prese dal socio.

Art. 11) DECISIONI DEL SOCIO MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata al socio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, dall'organo amministrativo. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. Il socio ha otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Art. 12) AMMINISTRAZIONE

1) La Società è amministrata da un Organo di amministrazione che di norma è rappresentato da un Amministratore Unico. L'assemblea dei soci, con delibera motivata, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

2) Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

3) Nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. L'organo di Amministrazione deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa pro tempore vigente.

4) E' esclusa la carica di VicePresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica.

5) L'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

6) L'Assemblea che nomina l'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne determina il compenso annuo lordo onnicomprensivo, fissato per l'intera durata dell'ufficio. Parimenti l'assemblea determina il compenso annuo lordo onnicomprensivo, fissato per l'intero periodo di durata dell'incarico, per gli eventuali membri del Consiglio di Amministrazione.

Resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni previste attualmente dall'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016.

7) Gli amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti dell'Amministrazione pubblica controllante o vigilante.

8) L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono revocabili dall'Assemblea in qualunque momento. L'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.

9) L'Amministratore Unico o il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

10) La cessazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito. Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i restanti componenti provvedono senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del sostituto, svolgendo nel frattempo i com-

piti di ordinaria amministrazione.

11) Se nel corso del mandato viene a mancare un componente del Consiglio di Amministrazione diverso dal Presidente, questo provvede alla convocazione dell'Assemblea richiedendo la nomina del sostituto in conformità al precedente primo comma. Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo deve convocare senza indugio l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo, svolgendo nel frattempo i compiti di ordinaria amministrazione.

12) E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo scioglimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

13) E' altresì fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 13) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1) Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, salvo eventuali limitazioni di tali poteri definite in sede di nomina.

2) Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 Cod. Civ., deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

3) Nell'eventualità di deleghe conferite ad un solo Amministratore, ovvero nel caso di nomina di un Amministratore Unico, entrambi sono tenuti a riferire agli organi di controllo ed al socio unico, con periodicità bimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, mediante relazione scritta e presenziando ad eventuale riunione in caso di operazioni di particolare rilevanza.

Art. 14) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15) ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea deve nominare un organo di controllo, a scelta tra un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, un collegio sindacale monocratico (Sindaco Unico) e un Revisore Unico, eletto tra i soggetti aventi i requisiti di legge, preferendo ove possibile di norma la nomina di un organo monocratico.

2. La composizione del Collegio Sindacale, qualora non monocratico, sarà effettuata in modo da garantire che almeno un

terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato.

3. Il Presidente dell'eventuale Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

4. L'Assemblea che nomina il Collegio Sindacale in forma collegiale, ovvero l'organo di controllo monocratico (Sindaco Unico) e il Revisore Unico, ne determina il compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

5. Di norma all'Organo di controllo viene affidata, qualora la vigente normativa lo consenta, anche la funzione di revisione legale dei conti (Sindaco Unico e Revisore Unico),

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

7. L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data della decisione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere riconfermato.

Art. 16) BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2011; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dal socio con decisione adottata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o in qualsiasi altro modo, purché per iscritto in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

4. A chiusura dell'esercizio sociale viene predisposta annualmente una Relazione sul governo societario, da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

Art. 17) SCIoglimento

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non socio, indicandone i poteri e il compenso.

Art. 18) Informativa

Devono essere inviati al socio:

- il progetto di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione (se dovuta), così come predisposti dall'organo amministrativo, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;

- Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, quali approvati dall'Assemblea dei Soci.

Il Legale Rappresentante è tenuto a trasmettere al socio i documenti di volta in volta richiesti dal medesimo, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

Art. 19) Trasparenza

La Società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Art. 20 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti in materia.

FIRMATO - BACCHESCHI FABIO

- CESARE LICINI NOTAIO